

RACCOMANDAZIONI

RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/2256 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2016

agli Stati membri sulla ripresa dei trasferimenti verso la Grecia a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) Nel 2011 gli Stati membri hanno sospeso il trasferimento di richiedenti protezione internazionale verso la Grecia a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ («regolamento Dublino») in seguito a due sentenze, rispettivamente della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e della Corte di giustizia dell'Unione europea ⁽²⁾, in cui sono state individuate nel sistema greco dell'asilo carenze sistemiche che hanno determinato una violazione dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale trasferiti dagli Stati membri in Grecia a norma del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Da quando, nel 2011, la CEDU ha pronunciato la sentenza *M.S.S./Belgio e Grecia* il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa monitora la situazione nel paese in base alle relazioni che la Grecia è tenuta a presentare per dimostrare l'esecuzione della sentenza e in base alle prove fornite da ONG e organizzazioni internazionali che operano in Grecia, come l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). In risposta alla richiesta greca del giugno 2016 il Comitato dei ministri ha accettato di rinviare la procedura di valutazione, accogliendo l'argomentazione che la Grecia è attualmente sottoposta a un'enorme pressione migratoria che determina una situazione eccezionale e instabile, diversa da quella regnante al momento della sentenza *M.S.S.* cinque anni fa.
- (3) In seguito alla sentenza *M.S.S.* la Grecia si è impegnata a riformare il sistema dell'asilo in base a un piano d'azione nazionale per la riforma dell'asilo e la gestione della migrazione, presentato nell'agosto 2010 e riveduto nel gennaio 2013 («piano d'azione greco»). Il 1° ottobre 2015 la Grecia ha presentato al Consiglio una tabella di marcia sull'attuazione del programma di ricollocazione e del sistema basato sui punti di crisi, nella quale definisce anche alcune misure da adottare in via prioritaria per garantire l'attuazione delle azioni concordate e non ancora realizzate in materia di asilo e accoglienza.
- (4) Nel contempo l'attuale crisi migratoria e dei rifugiati continua a esercitare pressioni sui sistemi di asilo e migrazione della Grecia, che è il principale paese di primo ingresso sulla rotta del Mediterraneo orientale. Dal gennaio al 4 dicembre 2016 sono giunti irregolarmente in Grecia 171 909 migranti ⁽⁴⁾. La dichiarazione UE-Turchia ⁽⁵⁾, pur determinando nel paese una notevole diminuzione del numero di arrivi quotidiani dalla Turchia ⁽⁶⁾, ha conferito nuove responsabilità alle autorità greche. Inoltre, da inizio agosto 2016 il numero medio di arrivi giornalieri in Grecia è aumentato rispetto al periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2016 ⁽⁷⁾ e la situazione nel paese è cambiata considerevolmente con la chiusura di fatto della rotta dei Balcani occidentali, che impedisce ai cittadini di paesi terzi di proseguire il viaggio. Di conseguenza si trovano attualmente in Grecia più di

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

⁽²⁾ *M.S.S./Belgio e Grecia* (n. 30696/09) e *N.S./Secretary of State for the Home Department*, C-411/10 e C-493/10.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1) sostituito dal regolamento (UE) n. 604/2013, GU L 180 del 29.6.2013.

⁽⁴⁾ Dati Frontex del 4 dicembre 2016.

⁽⁵⁾ Dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016.

⁽⁶⁾ Cfr. relazioni della Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione della dichiarazione UE-Turchia, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/index_en.htm.

⁽⁷⁾ 52 arrivi giornalieri medi in Grecia nel periodo 1° maggio-31 luglio 2016, passati a 94 nel periodo 1° agosto-29 novembre 2016.

62 000 cittadini di paesi terzi arrivati in modo irregolare ⁽¹⁾. Allo stesso tempo, sebbene il programma di ricollocazione d'emergenza basato su due decisioni del Consiglio («decisioni sulla ricollocazione») ⁽²⁾ evidenzia una tendenza positiva soprattutto in Grecia, dove i trasferimenti a fini di ricollocazione sono aumentati e attualmente si situano attorno ai 1 000 al mese, occorrono sforzi più intensi da parte di tutti gli Stati membri per alleviare la pressione sul paese. A tal fine la Commissione invita tutti gli Stati membri a impegnarsi e procedere concretamente a trasferimenti mensili che permettano di arrivare a 2 000 ricollocazioni al mese a partire dal dicembre 2016, per aumentarne successivamente il numero ⁽³⁾.

- (5) Rispettivamente il 10 febbraio e il 15 giugno 2016 la Commissione ha rivolto alla Repubblica ellenica due raccomandazioni sulle misure specifiche che il paese avrebbe dovuto adottare con urgenza in vista della ripresa dei trasferimenti a norma del regolamento Dublino ⁽⁴⁾. Le raccomandazioni hanno concluso che la situazione in Grecia avrebbe dovuto ancora essere notevolmente migliorata prima che la Commissione potesse effettuare un'ulteriore valutazione quanto alla possibile ripresa dei trasferimenti a norma del regolamento Dublino. Il 28 settembre 2016 la Commissione ha rivolto alla Repubblica ellenica una terza raccomandazione sulle misure specifiche che il paese avrebbe dovuto adottare con urgenza in vista della ripresa dei trasferimenti a norma del regolamento Dublino («terza raccomandazione») ⁽⁵⁾. La terza raccomandazione ha concluso che la Grecia è ancora di fronte a una situazione problematica: deve infatti occuparsi di un ingente numero di nuovi richiedenti asilo, in particolare a seguito della cosiddetta «preregistrazione» e dei continui arrivi di migranti irregolari. Avrebbe dovuto adottare altre misure importanti per rimediare alle carenze sistemiche residue del sistema greco dell'asilo, causate in particolare dalla capacità insufficiente. In base agli ulteriori progressi compiuti, conformemente alla terza raccomandazione l'eventuale ripresa futura dei trasferimenti verso la Grecia a norma del regolamento Dublino avrebbe dovuto tenere conto dell'impatto di questa situazione problematica sul funzionamento globale del sistema dell'asilo e quindi essere introdotta gradualmente, caso per caso.
- (6) Con lettera del 22 novembre 2016 la Grecia ha fornito alla Commissione ulteriori informazioni aggiornate sulla situazione dei richiedenti asilo nel paese e sui progressi compiuti per riformare il sistema dell'asilo. Ha altresì espresso preoccupazione nella prospettiva di una possibile ripresa dei trasferimenti Dublino, data l'attuale presenza nel territorio greco di un numero di migranti tale da rappresentare un onere enorme, spropositato rispetto alle dimensioni del paese, e da determinare una situazione in cui le capacità di asilo e di accoglienza hanno toccato i limiti. La Grecia ha altresì fatto presente che il livello delle ricollocazioni dal suo territorio verso altri Stati membri rimane di gran lunga inferiore a quello previsto dalle decisioni sulla ricollocazione. Ha nondimeno sottolineato di non mirare a un'esclusione permanente dal sistema Dublino e ha chiesto una dimostrazione autentica di solidarietà e sostegno fino a quando la situazione nel paese non si sarà completamente normalizzata.
- (7) Stando ai dati comunicati dalla Grecia il 22 novembre 2016, dal 1° gennaio 2016 sono state presentate al Servizio greco di asilo circa 39 000 domande d'asilo. Al 30 settembre i casi il cui esame era pendente in prima istanza superavano i 17 000. Le autorità greche stimano che le domande d'asilo che saranno state presentate per fine 2016 potranno arrivare a 50 000 ⁽⁶⁾. A motivo, tra l'altro, della normalizzazione della situazione in Grecia e del miglioramento dell'accesso alla procedura di asilo, il Servizio greco di asilo deve far fronte a un volume di domande sensibilmente maggiore rispetto agli anni precedenti.
- (8) Nelle precedenti raccomandazioni la Commissione ha rilevato i miglioramenti introdotti nella disciplina normativa greca per recepire nell'ordinamento nazionale le nuove disposizioni della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ (la rifusione sulle procedure di asilo) e alcune disposizioni della direttiva 2013/33/UE ⁽⁸⁾ (la rifusione sulle condizioni di accoglienza). Il 3 aprile 2016 il Parlamento ellenico ha adottato

⁽¹⁾ <http://www.media.gov.gr/index.php>, consultato il 6 dicembre 2016.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 146) e decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 80).

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio: Ottava relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento, 7 dicembre 2016, COM(2016)791 final.

⁽⁴⁾ Raccomandazione della Commissione, del 10 febbraio 2016, rivolta alla Repubblica ellenica sulle misure che la Grecia deve adottare con urgenza in vista della ripresa dei trasferimenti a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio — C(2016)871 final; raccomandazione della Commissione, del 15 giugno 2016, rivolta alla Repubblica ellenica sulle misure specifiche che la Grecia deve adottare con urgenza in vista della ripresa dei trasferimenti a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio — C(2016)3805 final.

⁽⁵⁾ Raccomandazione della Commissione, del 28 settembre 2016, rivolta alla Repubblica ellenica sulle misure specifiche che tale Stato deve adottare con urgenza in vista della ripresa dei trasferimenti a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio — C(2016)6311 final.

⁽⁶⁾ Entro il 2016 dovrebbe essere perfezionata la registrazione/formalizzazione della maggior parte delle domande «preregistrate». Scopo dell'operazione di «preregistrazione», completata ad agosto 2016, era registrare in via preliminare tutti i cittadini di paesi terzi giunti irregolarmente in Grecia prima del 20 marzo 2016 che intendevano chiedere protezione internazionale ma che non erano ancora stati incanalati nella procedura d'asilo dalle autorità greche. Durante l'estate sono state preregistrate circa 28 000 persone.

⁽⁷⁾ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

⁽⁸⁾ Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).

una nuova legge (legge 4375/2016) ⁽¹⁾ che ha poi emendato il 22 giugno 2016, fra l'altro modificando la composizione delle commissioni di ricorso e il diritto dei richiedenti asilo a un'audizione dinanzi ad esse ⁽²⁾. Il 31 agosto 2016 ha adottato una legge riguardante i minori rifugiati in età scolare che soggiornano in Grecia ⁽³⁾.

- (9) Nell'ultimo anno la Grecia ha considerevolmente aumentato la capacità complessiva di accoglienza sia per i migranti irregolari sia per i richiedenti protezione internazionale. In base alle informazioni giornaliere comunicate dalle autorità greche, al 6 dicembre 2016 erano disponibili nel paese, sia per i migranti irregolari sia per i richiedenti protezione internazionale, 71 539 posti, per la maggior parte in strutture di accoglienza temporanea, fra cui le sistemazioni offerte dall'UNHCR (cfr. considerando 11) ⁽⁴⁾. Gravi problemi di capacità si pongono tuttavia nelle isole dell'Egeo, ormai sovraffollate, dove la capacità massima di accoglienza resta intorno ai 8 200 posti, mentre al 5 dicembre 2016 il numero totale di migranti registrati era di 16 295 ⁽⁵⁾.
- (10) La Grecia ha aumentato le sistemazioni per i richiedenti vulnerabili, in particolare i minori non accompagnati: al 17 novembre 2016 la disponibilità ammontava a 1 191 posti in ricoveri per minori non accompagnati (siano essi richiedenti asilo o no), e altri 130 posti idonei dovrebbero essere allestiti entro il 2016. La capacità da destinare ai richiedenti vulnerabili resta comunque ampiamente insufficiente: al momento le strutture sono al completo e 1 199 minori non accompagnati sono in lista d'attesa per una sistemazione in strutture idonee ⁽⁶⁾. In quest'ambito i progressi sono quindi troppo lenti ed è chiaro che la Grecia deve intensificare gli sforzi per assicurare la disponibilità di un numero adeguato di strutture di accoglienza per minori non accompagnati e soddisfare la domanda di questo tipo di sistemazione.
- (11) Nel gennaio 2016 la Commissione e l'UNHCR hanno firmato un accordo di delega, per un totale di 80 milioni di EUR, per creare 20 000 posti in sistemazioni aperte (programmi di locazione di appartamenti, buoni alberghieri e programmi di ospitalità presso famiglie) destinati principalmente ai richiedenti protezione internazionale ricollocabili. L'accordo di delega è stato riveduto nel luglio 2016 per includere nel programma di alloggio la possibilità di allestire posti nei siti di ricollocazione gestiti dall'UNHCR e per chiarire che il gruppo beneficiario del programma comprende non solo i candidati alla ricollocazione ma anche altri richiedenti asilo, in particolare i candidati al ricongiungimento familiare nel quadro Dublino e le categorie vulnerabili, compresi, fra gli altri, i minori non accompagnati e separati, le persone con disabilità, gli anziani, i genitori soli, i malati cronici e le donne in stato di gravidanza. Da settembre le sistemazioni disponibili sono aumentate considerevolmente (circa 8 100 in più). Nel dicembre 2015 l'UNHCR si è impegnato a creare 20 000 posti destinati ai candidati ricollocabili nell'ambito del programma di locazione; al 6 dicembre ne erano disponibili 20 145, tra cui 6 344 in alberghi/interi edifici, 11 711 in appartamenti, 484 in famiglie ospitanti, 960 in siti di ricollocazione e 646 in apposite strutture per minori non accompagnati ⁽⁷⁾. Poiché l'attuale accordo di delega giunge a scadenza il 31 dicembre 2016, la Commissione ha avviato le discussioni con l'UNHCR per prorogare il programma al 2017 sulla scorta di una valutazione aggiornata dei bisogni di accoglienza della Grecia.
- (12) Qualitativamente le strutture di accoglienza greche restano in molti casi carenti rispetto ai requisiti stabiliti per i richiedenti protezione internazionale dalla direttiva 2013/33/UE sulle condizioni di accoglienza, in particolare nelle isole e in talune strutture temporanee della Grecia continentale. Nelle isole le strutture dei punti di crisi non solo sono sovraffollate, ma presentano carenze materiali in termini di condizioni igienico-sanitarie e accesso a servizi essenziali quali l'assistenza sanitaria, soprattutto per i gruppi vulnerabili. La sicurezza è insufficiente e permangono tensioni tra le diverse nazionalità. Nella Grecia continentale il programma di alloggio dell'UNHCR

⁽¹⁾ «Legge 4375/2016 relativa all'organizzazione e all'operatività del Servizio di asilo, all'Autorità di ricorso, al Servizio di accoglienza e identificazione, all'istituzione del segretariato generale per l'accoglienza, al recepimento nella legislazione greca delle disposizioni della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) e altre disposizioni», disponibile all'indirizzo: <http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/o-prosf-pap.pdf>.

Restano da adottare, sotto forma di decisioni ministeriali o coministeriali, gli atti di esecuzione che permetteranno alle autorità greche di dare attuazione piena alla legge.

⁽²⁾ Legge 4399/2016: http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/resources/n_4399.2016.pdf.

⁽³⁾ Legge 4415/2016: https://www.alfavita.gr/sites/default/files/attachments/fek_ellinoglosi.pdf.

⁽⁴⁾ http://www.media.gov.gr/images/prosfyiko/REFUGEE_FLOWS-01-12-2016.pdf.

Queste strutture temporanee di emergenza e strutture permanenti esistono sia nei punti di crisi delle isole dell'Egeo sia nella Grecia continentale.

⁽⁵⁾ Il ministro greco Mouzalas ha dichiarato che i migranti presenti nelle isole sono in realtà meno (attorno a 10-12 000)

⁽⁶⁾ <http://reliefweb.int/report/greece/situation-update-unaccompanied-children-uac-greece-2-november-2016>

⁽⁷⁾ <http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=83>

offre sistemazioni idonee, ma la restante capacità di accoglienza è rappresentata da campi (attualmente 53 siti) e da strutture di emergenza che presentano condizioni materiali e di sicurezza assai eterogenee, spesso insufficienti. In alcune di tali strutture sono cominciati i preparativi per l'inverno, ma i lavori avanzano a rilento. Sarà difficile, anche dopo migliorie, trasformare alcuni dei campi in strutture di accoglienza permanenti idonee e potrà rivelarsi necessario chiuderli per potenziarne altri.

- (13) L'organizzazione dell'accoglienza in Grecia manca apparentemente di un efficace coordinamento generale, perché mancano sia un quadro normativo chiaro sia un sistema di monitoraggio e per i campi vige una gestione ad hoc, del ministero della migrazione in alcuni casi e del Servizio di accoglienza e identificazione in altri. Non è stato ancora deciso quali strutture debbano trasformarsi in permanenti. Il Servizio di accoglienza è ancora impegnato nello sviluppo della capacità.
- (14) Dal quadro delineato emerge che la Grecia deve ancora compiere progressi per arrivare a una capacità sufficiente e idonea di strutture di accoglienza permanenti e aperte da destinare ai richiedenti asilo, che rispondano tutte a criteri adeguati in linea con l'acquis dell'UE. Sarebbe a tal fine necessaria una gestione centralizzata di tutte le strutture di accoglienza, accompagnata da un sistema di monitoraggio continuo delle condizioni materiali e dei servizi che esse offrono. Alcune strutture temporanee dovrebbero essere trasformate in permanenti, ma sempre mantenendo una capacità di sistemazione temporanea sufficiente a colmare le carenze che dovessero risultare da flussi imprevisti. Inoltre, come già chiesto nella terza raccomandazione, è massimamente importante che le autorità greche forniscano dati più precisi sulla capacità di accoglienza e una valutazione esaustiva e continuamente aggiornata dei bisogni in termini di capacità di accoglienza totale e di tipo di capacità necessaria.
- (15) Le raccomandazioni precedenti hanno rilevato miglioramenti sostanziali per quanto riguarda l'istituzione degli uffici regionali per l'asilo. La normativa greca prevede l'istituzione di uffici regionali per l'asilo nelle regioni dell'Attica, di Salonicco, della Tracia, dell'Epiro, della Tessaglia, della Grecia occidentale, di Creta, di Lesbo, di Chio, di Samo, di Lero e di Rodi ⁽¹⁾. Con decisione del direttore del Servizio di asilo è anche possibile istituire unità per l'asilo autonome allo scopo di rispondere alle accresciute necessità. Stando alle informazioni comunicate dalla Grecia nella lettera del 22 novembre 2016, in quella data erano operativi sette uffici regionali: Attica, Tracia, Salonicco, Lesbo, Samo, Rodi e Patrasso. Operative erano anche nove unità autonome: Pireo, Evros, Xanthi, Lero, Coe e Corinto, cui si aggiunge un'unità di ricollocazione ad Alimo. Come stabilito dalla legge, altri tre uffici regionali per l'asilo dovranno essere resi operativi a Coe, in Epiro (Giannina), a Creta (Iraklio) e in Tessaglia (Volo).
- (16) Il Servizio greco di asilo sta aumentando la propria capacità. Attualmente vi lavorano 478 persone ⁽²⁾ tra il servizio centrale e i già istituiti uffici regionali e unità per l'asilo. Il bilancio nazionale copre 250 posti, gli altri sono finanziati da varie fonti dell'UE e del SEE. Nelle previsioni l'organico salirà a 659 unità entro l'anno, che vanno ad aggiungersi al personale assunto a tempo determinato dall'UNHCR, al personale dell'EASO e agli esperti degli Stati membri temporaneamente distaccati presso il Servizio greco di asilo attraverso l'EASO. Le autorità greche intendono sostituire tutto il personale a contratto con posti permanenti entro il 2017 senza aumentare ulteriormente la capacità: secondo quanto comunicato dal Servizio greco di asilo ai servizi della Commissione, un aumento più rapido del personale non è fattibile, perché mancano le persone di livello superiore che possano formare, guidare e supervisionare i nuovi assunti. Triplicato per dimensioni nel 2016, il Servizio di asilo ha fatto presente l'urgente necessità di strutturarsi, soprattutto organizzando i quadri intermedi e sviluppando le competenze del personale.
- (17) Dato l'ordine di grandezza dell'aumento del numero di domande d'asilo in Grecia, non è ancora chiaro se l'organico attuale e previsto del Servizio di asilo sarà sufficiente a trattare tempestivamente e adeguatamente il volume di casi attuale e prevedibile per il futuro. Una delle prime priorità del Servizio di asilo dovrebbe essere l'accorciamento dei tempi che intercorrono tra la manifestazione della volontà di presentare domanda e la relativa formalizzazione, che attualmente sono spesso eccessivi, con ripercussioni negative sui diritti dei richiedenti e senso di frustrazione fra gli interessati. I tempi dovrebbero essere abbreviati per rispettare l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva sulle procedure di asilo, che dispone che chiunque abbia presentato domanda d'asilo abbia l'effettiva possibilità di formalizzarla «quanto prima». Altrettanto essenziale è che, una volta formalizzata, la domanda sia trattata nei termini previsti dalla direttiva, ossia di regola entro 6 mesi. Ad eccezione dei casi di ricollocazione, per cui i tempi sono più brevi, il trattamento di una domanda di asilo formalizzata richiede attualmente, nella migliore delle ipotesi, vari mesi e regna grande incertezza quando al ritmo a cui sarà smaltito l'attuale arretrato. Nondimeno la Commissione prende debitamente atto delle preoccupazioni manifestate dalla Grecia nella lettera del 22 novembre 2016, ossia che un incremento ancor più rapido del personale del Servizio di asilo rischierebbe di compromettere la coerenza e la qualità delle decisioni da esso assunte.

⁽¹⁾ Articolo 1, paragrafo 3, della legge 4375/2016.

⁽²⁾ Informazioni sull'organico comunicate dal Servizio greco di asilo in occasione di una riunione con i servizi della Commissione tenutasi il 10 novembre 2016.

- (18) Occorre stabilire urgentemente se il potenziamento già realizzato delle risorse umane del Servizio di asilo sia sufficiente e valutare come la Commissione, le competenti agenzie dell'UE e anche gli Stati membri possano assistere al meglio la Grecia nell'abbreviare i tempi di trattamento per queste domande. È opportuno effettuare una valutazione esaustiva e continuamente aggiornata dei bisogni, che prenda in considerazione il numero di domande d'asilo attualmente in sospeso e che il Servizio greco di asilo potrebbe trovarsi a trattare in un dato momento, e il numero di membri del personale disponibili che sono o saranno presumibilmente necessari a tal fine. Tale personale potrebbe essere attinto a risorse supplementari messe a disposizione dalla stessa Grecia e/o ricavate dal distacco di esperti degli Stati membri in una squadra di supporto dell'EASO. È opportuno vagliare come, senza sacrificare la qualità, si possano razionalizzare i metodi di lavoro e migliorarne l'efficienza per accorciare i tempi dei colloqui e delle procedure, se del caso con il sostegno dell'EASO.
- (19) Il richiedente asilo deve poter godere di un accesso effettivo a vie di ricorso avverso la decisione con cui la sua domanda è rifiutata. Sotto questo aspetto sono stati compiuti importanti progressi. Nell'aprile 2016 è stata adottata la legge 4375/2016 che ha istituito l'Autorità di ricorso e le commissioni di ricorso. La legge 4399/2016 adottata a giugno 2016 ha istituito le nuove commissioni di ricorso, competenti a conoscere tutti i ricorsi avverso le decisioni del Servizio greco di asilo presentati a partire dal 20 luglio 2016. Le commissioni di ricorso si concentrano in via prioritaria soprattutto sui ricorsi presentati nelle isole greche, in modo da contribuire all'attuazione della dichiarazione UE-Turchia. Attualmente ve ne sono sei e dal 21 luglio ne funziona un'altra in veste di supplente delle commissioni permanenti ⁽¹⁾. Per far fronte al volume di lavoro in aumento e gestire i casi in arretrato la Grecia intende istituire altre sette commissioni da rendere operative entro dicembre 2016, portando a 20 il totale entro il febbraio 2017.
- (20) La legge 4399/2016 ha modificato la struttura delle commissioni di ricorso, che sono ora composte di tre membri: due giudici del tribunale amministrativo e un cittadino greco con formazione ed esperienza pertinenti presentato dall'UNHCR o dalla Commissione nazionale per i diritti umani.
- (21) Secondo le informazioni comunicate dalle autorità greche nella lettera del 22 novembre 2016, dal 21 luglio 2016 le commissioni di ricorso sono state investite di 2 347 ricorsi, ma hanno emanato soltanto 573 decisioni.
- (22) Le vecchie commissioni di ricorso per gli arretrati, istituite per esaminare i ricorsi in materia d'asilo già pendenti in Grecia, avevano inizialmente ricevuto un mandato supplementare per conoscere, oltre ai ricorsi sul merito delle decisioni di prima istanza, i ricorsi relativi alle decisioni basate su motivi di ammissibilità nell'ambito della dichiarazione UE-Turchia. Secondo le informazioni comunicate dalle autorità greche il 22 novembre, le commissioni per gli arretrati sono state investite di oltre 2 000 ricorsi presentati nel periodo compreso fra aprile e il 20 luglio 2016. La creazione delle nuove commissioni di ricorso in data 24 giugno 2016 ⁽²⁾ ha alleviato il carico delle 20 commissioni per gli arretrati, consentendo loro di accelerare il ritmo dei procedimenti relativi ai ricorsi in arretrato.
- (23) Ulteriori progressi sono stati compiuti per quanto riguarda i ricorsi da tempo in arretrato nell'ambito della «vecchia procedura» disciplinata dal decreto presidenziale 114/2010. Al 22 novembre 2016 l'arretrato si aggirava sui 6 589 casi (su un totale di circa 51 000 casi considerati parte degli arretrati all'inizio del 2013 e di circa 8 075 casi a settembre 2016). Le autorità greche hanno concesso un'autorizzazione per scopi umanitari alle persone la cui domanda di asilo è in sospeso da molto tempo e che hanno diritto a ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari o altre circostanze eccezionali ai sensi della legge greca 4375/2016. I permessi di soggiorno, rilasciati per un periodo di due anni e rinnovabili ⁽³⁾, accordano ai titolari gli stessi diritti e benefici riconosciuti dalla protezione sussidiaria in Grecia ⁽⁴⁾ e le persone che li ottengono non sono più considerate richiedenti asilo. Alcuni dei ricorsi arretrati sono tuttavia esaminati nel merito. Nonostante i considerevoli progressi compiuti dalle raccomandazioni precedenti, la Grecia dovrebbe continuare ad adoperarsi per smaltire questo tipo di ricorsi pendenti in arretrato, facendo sì che i richiedenti con ricorso pendente abbiano la possibilità di esercitare il diritto a un ricorso effettivo.

⁽¹⁾ Tuttavia, dato l'aumento del carico di lavoro dovuto all'attuazione della dichiarazione UE-Turchia, questa commissione supplente riceve per esame 100 casi al mese.

⁽²⁾ Decisione coministeriale (GU B 1862) del 24.6.2016.

⁽³⁾ Articolo 22, paragrafo 3, della legge 4375/2016.

⁽⁴⁾ Articolo 28 del decreto presidenziale 114/2010.

- (24) Dato l'aumento del numero di domande fatte in Grecia dall'attuazione della dichiarazione UE-Turchia, è più che mai essenziale che l'Autorità di ricorso disponga di tutto il personale necessario a gestire il prevedibile forte aumento del numero dei ricorsi. È opportuno migliorare l'efficienza delle commissioni senza che questo vada a scapito della qualità dei lavori e dell'indipendenza dei membri, ad esempio aumentando la frequenza delle riunioni, ricorrendo all'assistenza di un legale per la stesura delle decisioni, introducendo la specializzazione delle commissioni e prevedendo che i membri vi lavorino a tempo pieno. Si dovrebbero assumere più persone con funzioni di supporto ⁽¹⁾. Dovrebbe essere inoltre svolta una valutazione continua dei bisogni sulla base del numero di ricorsi pendenti dinanzi ai diversi organi preposti e che questi dovranno presumibilmente trattare, nell'intento di appurare se le commissioni siano in numero sufficiente e applichino metodi di lavoro adeguati.
- (25) La concessione del patrocinio a spese dello Stato è stata inserita nella nuova legge (legge 4375/2016) per i richiedenti in fase di ricorso. Non sono ancora state tuttavia adottate tutte le misure per attuare tale legge. Il 9 settembre 2016 è stata adottata una decisione ministeriale di attuazione della concessione del patrocinio a spese dello Stato prevista dalla legge 4375/2016. I finanziamenti per tale attuazione sono stati garantiti attraverso il programma nazionale nell'ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF). Nell'ambito dei finanziamenti per l'assistenza di emergenza AMIF è stata inoltre assegnata all'UNHCR una convenzione di sovvenzione per un importo totale di 30 milioni di EUR ⁽²⁾. Tali finanziamenti sono, tra l'altro, usati dall'UNHCR per fornire patrocinio gratuito ai richiedenti protezione internazionale in fase di ricorso fino all'inizio del 2017, quando le autorità greche dovrebbero attuare il proprio sistema di patrocinio a spese dello Stato. Sono in fase di attuazione due progetti in partenariato con organizzazioni non governative (Metaction e Consiglio greco per i rifugiati): uno nelle isole, con copertura completa di tutti i ricorsi, e l'altro nella Grecia continentale, con copertura solo parziale, per i ricorsi presentati ad Atene e a Salonicco e non per i richiedenti asilo in stato di trattenimento. Il 19 settembre la Grecia ha comunicato alla Commissione che l'albo degli avvocati che dovrà essere depositato presso il Servizio di asilo sarà compilato nei primi mesi del 2017. La Grecia dovrebbe adottare le misure necessarie affinché tutti i richiedenti asilo che presentano ricorso possano godere al più presto del diritto al patrocinio a spese dello Stato.
- (26) Grande preoccupazione continua a destare la protezione dei richiedenti vulnerabili, compresi i minori non accompagnati, in particolare perché manca un sistema efficiente di tutela, persistono carenze in termini di sistemazione adeguata e si pone in generale la questione di garantire la sicurezza di tali minori. La nuova legge 4375/2016 prevede una nuova Direzione per l'accoglienza e una Direzione per l'integrazione sociale, entrambe dotate di dipartimenti specializzati per l'accoglienza e l'integrazione dei minori non accompagnati in seno al ministero dell'Interno e della ricostruzione amministrativa, compresa la messa a disposizione di un rappresentante legale. Tuttavia le autorità greche devono ancora adottare misure di esecuzione per assicurare ai minori non accompagnati effettive garanzie procedurali e condizioni di accoglienza adeguate. Resta da adottare anche una disciplina che preveda un sistema di tutela efficiente. Le autorità greche hanno confermato che il ministero del Lavoro e della solidarietà sociale, fra le cui competenze rientrano i minori non accompagnati, sta elaborando una nuova legge sulla tutela che dovrebbe essere pronta entro il 2016. Tale legge istituirà un servizio specifico, che potrebbe essere un dipartimento, con competenza per il sistema di tutela. Sebbene il governo greco abbia già adottato una decisione ministeriale sull'accertamento dell'età dei minori non accompagnati richiedenti asilo ⁽³⁾, continuano a essere segnalati problemi con l'attuazione pratica della valutazione, a causa delle mancate individuazioni e dell'assenza di mezzi di ricorso legale avverso l'accertamento dell'età compiuto dalla polizia.
- (27) Riguardo all'accesso all'istruzione i progressi sono considerevoli. La legge 4415/2016 dell'agosto 2016 è diretta, fra l'altro, a garantire sostegno psicosociale e istruzione per i figli dei richiedenti asilo, così come un'agevole integrazione, dopo un periodo propedeutico, nel sistema di istruzione greco per coloro che restano nel paese. Nonostante le resistenze incontrate a livello locale le autorità greche stanno adottando misure sostanziali per attuare effettivamente e integralmente questa normativa.
- (28) Secondo vari portatori d'interessi la situazione dei minori non accompagnati resta in genere precaria, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza personale nelle strutture di accoglienza sia in Grecia continentale sia nelle isole; alcuni segnalano che, in attesa che sia reperita una sistemazione idonea, i minori continuano ad essere tenuti per lunghi periodi in stato di trattenimento o in aree «protette» poste all'interno di strutture di accoglienza aperte, in condizioni di sovraffollamento e di insalubrità e senza poter disporre di un rappresentante o accedere al patrocinio legale ⁽⁴⁾. Come indicato nel considerando 10, la mancanza di sistemazioni idonee per i minori è un problema grave e persistente che deve essere risolto con urgenza.

⁽¹⁾ Informazioni comunicate ai servizi della Commissione in occasione di una riunione con l'Autorità di ricorso tenuta a novembre 2016.

⁽²⁾ La convenzione di sovvenzione è stata firmata il 15 luglio 2016.

⁽³⁾ Decisione ministeriale 1982/16.2.2016 (Gazzetta ufficiale B 335).

⁽⁴⁾ Human Rights Watch, «Why Are You Keeping Me Here?», settembre 2016 https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/greece0916_web.pdf.

- (29) La Commissione europea ha messo a disposizione della Grecia ingenti finanziamenti per sostenere gli sforzi profusi dal paese per rendere conforme il sistema di gestione dell'asilo alle norme dell'Unione europea. Dall'inizio del 2015 sono stati stanziati per la Grecia più di 352 milioni di EUR di assistenza di emergenza tramite i fondi destinati agli affari interni (AMIF e Fondo sicurezza interna (ISF)), che sono stati erogati alle autorità greche direttamente o attraverso le agenzie dell'Unione e le organizzazioni internazionali che operano nel paese. Di questo ammontare circa 90 milioni di EUR sono stati conferiti direttamente alle autorità greche nel luglio 2016 per rafforzarne le capacità di miglioramento delle condizioni di vita e di erogazione di servizi di assistenza sanitaria di base nelle strutture di alloggio per i rifugiati, così come per rafforzare la capacità di fornire accoglienza e servizi di assistenza sanitaria ai migranti. Ingenti finanziamenti (circa 198 milioni di EUR), volti a coprire i bisogni umanitari di base di migranti e rifugiati, vengono inoltre erogati alle organizzazioni umanitarie partner attraverso lo strumento di sostegno d'emergenza di recente istituzione. Questi finanziamenti contribuiscono ad attuare il piano di risposta all'emergenza, elaborato di concerto da Commissione, autorità greche e/o portatori di interessi per far fronte all'attuale situazione umanitaria in loco e/o a sostenere l'attuazione della dichiarazione UE-Turchia.
- (30) L'assistenza di emergenza si aggiunge ai 509 milioni di EUR assegnati alla Grecia per il periodo 2014-2020 tramite i programmi nazionali nel quadro dei fondi AMIF e ISF. La Grecia è dunque tra gli Stati membri dell'UE il maggior beneficiario di fondi destinati agli affari interni.
- (31) La Grecia dovrebbe assicurare che le risorse finanziarie siano utilizzate integralmente nel modo più efficiente ed efficace possibile e senza ulteriori indugi. A tal fine è in corso una revisione dei programmi nazionali attuati dal paese nell'ambito dei fondi destinati agli affari interni (AMIF, ISF) per adattarli alle nuove priorità: per il programma nazionale AMIF la revisione è ormai completata, mentre per il programma nazionale ISF è giunta alle fasi finali e dovrebbe concludersi in tempi brevi. Inoltre, sebbene la designazione della nuova autorità responsabile sia ormai stata formalizzata conformemente alle condizioni stabilite nella base giuridica, resta necessaria una razionalizzazione delle procedure e delle misure operative che metta le autorità greche in condizione di cominciare a mobilitare appieno i finanziamenti disponibili nell'ambito dei programmi nazionali in modo da soddisfare i bisogni urgenti, in particolare nel settore dell'accoglienza e degli altri servizi destinati ai migranti che si trovano nel paese.
- (32) Come riconosciuto nella comunicazione della Commissione del 4 marzo 2016 dal titolo «Ritorno a Schengen» ⁽¹⁾, garantire il pieno funzionamento del sistema Dublino è una parte indispensabile dei più ampi sforzi necessari a stabilizzare la politica di asilo, migrazione e frontiere. Gli sforzi tesi a normalizzare il funzionamento del sistema Dublino dovrebbero consentire a loro volta un ritorno al normale funzionamento dello spazio Schengen. L'incentivazione dei richiedenti asilo giunti in modo irregolare in Grecia a proseguire verso altri Stati membri, venutasi a creare dal 2011 con la sospensione dei trasferimenti Dublino verso la Grecia, è uno dei fattori che determinano quei movimenti secondari che ostacolano il buon funzionamento del sistema Schengen. È dunque importante che la Grecia adotti con urgenza le azioni ancora in sospeso individuate nella presente raccomandazione. Nel contempo dovrebbe essere prioritaria la riforma del regolamento Dublino nel senso proposto dalla Commissione ⁽²⁾, ossia alla ricerca dell'obiettivo di solidarietà e di equa ripartizione degli oneri tra gli Stati membri. I negoziati sulla proposta sono in corso.
- (33) La Commissione riconosce i considerevoli progressi che la Grecia, con l'aiuto della stessa Commissione, dell'EASO, degli Stati membri e di organizzazioni internazionali e non governative, ha compiuto dalla sentenza M.S.S. del 2011 per migliorare il funzionamento del sistema dell'asilo. Tuttavia, la Grecia è tuttora di fronte a una situazione problematica: deve infatti occuparsi di un numero considerevole di nuove domande d'asilo, risultanti in particolare dalla preregistrazione, dai continui arrivi di migranti irregolari (anche se d'entità inferiore rispetto al periodo precedente al marzo 2016) e dall'attuazione della dichiarazione UE-Turchia. Per colmare le carenze che ancora si riscontrano nel sistema greco dell'asilo occorre attuare altre iniziative importanti, in particolare per quanto riguarda la qualità delle strutture di accoglienza, il trattamento dei richiedenti vulnerabili e la rapidità con cui le domande di asilo sono registrate, formalizzate ed esaminate in prima e in seconda istanza. Sebbene la ripresa integrale dei trasferimenti Dublino verso la Grecia resti l'obiettivo ultimo, al momento non è ancora possibile raccomandarla, in considerazione delle conseguenze di questa situazione problematica sul funzionamento globale del sistema di asilo e data la necessità di non gravare la Grecia di un onere eccessivo.
- (34) La Grecia ha comunque compiuto progressi considerevoli nel varare le strutture istituzionali e giuridiche essenziali per il corretto funzionamento del sistema di asilo e vi sono buone prospettive che questo possa essere realizzato pienamente in un prossimo futuro, quando saranno state colmate tutte le carenze residue, in

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, «Ritorno a Schengen — Tabella di marcia» (COM(2016)120 final del 4.3.2016).

⁽²⁾ COM(2016)270 final.

particolare riguardo alle condizioni di accoglienza e al trattamento delle persone vulnerabili, compresi i minori non accompagnati. È pertanto opportuno raccomandare una ripresa graduale dei trasferimenti in base alle garanzie offerte caso per caso, in funzione della capacità di accoglienza e di trattamento delle domande conformemente alla normativa dell'UE applicabile e tenuto conto del fatto che il trattamento di alcune categorie di persone risulta attualmente inadeguato, compreso per i minori non accompagnati. Per non gravare la Grecia di un onere insostenibile, è altresì opportuno non applicare retroattivamente questa ripresa, bensì limitarla ai richiedenti asilo che ricadono nella competenza della Grecia a partire da una data precisa. È opportuno raccomandare che tale data sia fissata al 15 marzo 2017.

- (35) Sulla base di quanto precede, la presente raccomandazione stabilisce le misure che le autorità greche devono adottare o portare avanti ai fini della ripresa dei trasferimenti Dublino per i richiedenti asilo che entrano in modo irregolare in Grecia attraversando la frontiera esterna a partire dal 15 marzo 2017 ovvero che, a decorrere dalla medesima data, ricadono nella competenza della Grecia in applicazione di criteri diversi da quelli del capo III, articolo 13, del regolamento (UE) n. 604/2013. Tenuto conto di quest'obiettivo, la Grecia dovrebbe adottare urgentemente tutte le misure indicate nella presente raccomandazione. In ossequio al principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità, gli altri Stati membri dovrebbero concorrere alla realizzazione di quest'obiettivo, in particolare rispondendo ai vari bandi dell'EASO con il distacco di esperti incaricati di assistere le autorità greche e adempiendo integralmente agli obblighi di ricollocazione che incombono loro in virtù delle decisioni sulla ricollocazione.
- (36) La presente raccomandazione stabilisce le modalità per la ripresa dei trasferimenti, che dovrebbero comportare, nei singoli casi di trasferimento, una stretta cooperazione tra le autorità greche e le autorità dello Stato membro trasferente improntata all'obbligo di leale cooperazione tra Stati membri, compresa la garanzia che la persona riceverà una sistemazione adeguata consona ai criteri della direttiva 2013/33/UE e che la sua domanda sarà trattata in conformità della direttiva 2013/32/UE. A tal fine la Grecia dovrà dare, per ciascuna persona da trasferire, garanzie specifiche circa il trattamento che le sarà riservato. È altresì opportuno instaurare, sotto forma di squadra dell'EASO composta di esperti degli Stati membri, un meccanismo di sostegno e informativa con funzioni di assistenza nell'assicurare l'applicazione pratica di tali criteri alle persone trasferite.
- (37) Ai fini dell'attuazione integrale della presente raccomandazione è essenziale che la Grecia riferisca periodicamente sui progressi compiuti nell'attuazione delle azioni previste. Secondo quanto stabilito dalla presente raccomandazione la Grecia dovrebbe pertanto presentare una prima relazione entro il 15 febbraio 2017 descrivendo, in particolare, il modo in cui le autorità greche stanno predisponendo la procedura atta a dare garanzie rispetto alla pertinente normativa dell'UE nei singoli casi di trasferimento. In seguito la Grecia dovrebbe riferire ogni due mesi sull'attuazione della presente raccomandazione.
- (38) In base a tali relazioni e a tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso o ad altri sviluppi, la Commissione riferirà periodicamente sui progressi realizzati nell'attuazione della presente raccomandazione e, se necessario, ne aggiornerà il contenuto.
- (39) La decisione di riprendere i trasferimenti in singoli casi spetta esclusivamente alle autorità degli Stati membri sotto il controllo degli organi giurisdizionali, che possono presentare alla Corte di giustizia dell'Unione europea domande di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione del regolamento Dublino,

RACCOMANDA:

I. MISURE ATTE A RAFFORZARE IL SISTEMA GRECO DELL'ASILO

Condizioni e strutture di accoglienza

- (1) La Grecia dovrebbe continuare ad adoperarsi affinché le strutture di accoglienza siano sufficienti a ricevere tutti i richiedenti protezione internazionale presenti nel suo territorio e affinché in tutte queste strutture le condizioni di accoglienza rispondano ai criteri previsti dalla normativa dell'Unione. Prioritariamente la Grecia dovrebbe:
- a) fare in modo di disporre di un numero sufficiente di strutture di accoglienza aperte, in grado di ospitare, per l'intera durata della procedura di asilo, tutti i richiedenti protezione internazionale che il paese riceve o è probabile che riceva e le persone da loro dipendenti;
 - b) provvedere a che tali strutture soddisfino tutte almeno i criteri minimi fissati nella direttiva 2013/33/UE del Consiglio sulle condizioni di accoglienza, compreso per i richiedenti vulnerabili e durante la stagione invernale;

- c) decidere al più presto quali strutture in Grecia continentale debbano essere potenziate e quali chiuse;
- d) decidere al più presto come aumentare la capacità di accoglienza nelle isole;
- e) allestire i posti di accoglienza supplementari necessari per i minori non accompagnati, affinché tutti i minori non accompagnati richiedenti asilo possano essere sistemati immediatamente in una struttura idonea e non siano tenuti in stato di trattenimento o in condizioni inadeguate, e provvedere a che tali strutture siano mantenute nel tempo;
- f) garantire ai richiedenti l'assistenza sanitaria necessaria, comprensiva almeno delle prestazioni di pronto soccorso e delle cure essenziali per le malattie e i disturbi mentali gravi;
- g) assicurare una gestione centralizzata e un coordinamento efficaci e costanti di tutte le strutture di accoglienza, punti di crisi compresi, cui si accompagni un sistema di monitoraggio continuo delle condizioni materiali e dei servizi che esse offrono, e provvedere a che le autorità competenti dispongano di risorse adeguate a tal fine.

La Grecia dovrebbe provvedere a che, oltre alle strutture permanenti, sia sempre disponibile, o possa rendersi disponibile con breve preavviso, un numero adeguato di strutture aperte di accoglienza temporanea che, in caso di flussi inattesi, consenta di sistemare in condizioni adeguate i richiedenti protezione internazionale e le persone che da essi dipendono.

Le autorità greche dovrebbero effettuare una valutazione esaustiva dei bisogni in termini di capacità di accoglienza totale necessaria e di tipo di capacità richiesta, e aggiornarla sistematicamente alla luce dei nuovi sviluppi.

Accesso alla procedura di asilo in prima istanza e relative risorse

- (2) La Grecia dovrebbe continuare a impegnarsi per garantire che tutti i richiedenti protezione internazionale abbiano effettivo accesso alla procedura d'asilo, in particolare:
 - a) valutando se il Servizio di asilo disponga di un organico sufficiente per trattare il volume delle domande di asilo entro i termini specificati nella direttiva 2013/32/UE sulle procedure d'asilo;
 - b) in base a questa valutazione, disponendo l'assunzione del personale supplementare necessario presso il Servizio di asilo, in modo da consentirgli quanto prima di gestire efficacemente e con tempestività tutte le domande di protezione internazionale, e/o individuando il personale supplementare (operatori che lavorano sui casi e interpreti) che gli Stati membri potrebbero distaccare nel paese tramite le squadre di supporto dell'EASO;
 - c) istituendo altri uffici regionali o altre unità per l'asilo in tutto il territorio nazionale, in funzione dei bisogni complessivi;
 - d) accelerando, sempre nel rispetto dei criteri stabiliti, i colloqui e le procedure, se del caso con il sostegno dell'EASO, anche mediante l'introduzione di strumenti di supporto a tal fine;
 - e) abbreviando i tempi che intercorrono fra la manifestazione della volontà di chiedere asilo e l'effettiva formalizzazione della domanda conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2013/32/UE sulle procedure d'asilo.

La valutazione dei bisogni di cui alla lettera a) dovrebbe essere aggiornata sistematicamente e dovrebbe contenere informazioni sul numero di membri del personale assunti.

Autorità di ricorso

- (3) La Grecia dovrebbe continuare a impegnarsi per garantire che tutti i richiedenti protezione internazionale abbiano accesso a un ricorso effettivo, in particolare assicurando:
 - a) l'operatività piena della nuova Autorità di ricorso, istituendo entro febbraio 2017 le 20 commissioni di ricorso previste e integrandone il numero in funzione delle necessità emerse dalla valutazione dei bisogni citata infra;
 - b) risorse umane adeguate per l'Autorità e le commissioni di ricorso, anche in termini di personale di supporto, in modo da poter gestire tutti i ricorsi pendenti e i probabili ricorsi futuri, anche nel quadro della dichiarazione UE-Turchia;

- c) lo smaltimento in tempi il più possibile brevi di tutte le richieste pendenti di controllo giurisdizionale delle decisioni amministrative;
- d) l'aumento del numero di decisioni per commissione, se del caso aumentando la frequenza delle riunioni, ricorrendo all'assistenza di un legale per la stesura delle decisioni, introducendo la specializzazione delle commissioni e prevedendo che i membri vi lavorino a tempo pieno, senza che questo vada a scapito della loro indipendenza;
- e) una formazione adeguata per i membri delle commissioni di ricorso, se del caso con il sostegno dell'EASO.

Le autorità greche dovrebbero individuare, sulla base di una valutazione completa e continua dei bisogni, il numero delle commissioni di ricorso nell'ambito della nuova Autorità di ricorso richiesto per esaminare tutti i ricorsi presentati dai richiedenti protezione internazionale, la consistenza delle risorse umane indispensabili per assicurarne il buon funzionamento e qualsiasi altra misura possa rivelarsi necessaria, quale una modifica dei metodi di lavoro. Dovrebbe rientrare in quest'esercizio, in particolare, una valutazione che permetta di stabilire se le 20 commissioni di ricorso da istituire entro febbraio 2017 siano sufficienti.

Patrocinio a spese dello Stato

- (4) La Grecia dovrebbe garantire che il quadro giuridico relativo all'accesso al patrocinio a spese dello Stato trovi effettiva attuazione e che tutti i richiedenti asilo ricevano l'assistenza legale necessaria per il controllo giurisdizionale delle decisioni amministrative relative alle domande di protezione internazionale. In particolare, la Grecia dovrebbe:
 - a) dare quanto prima attuazione effettiva alla decisione ministeriale sulla prestazione di servizi di patrocinio a spese dello Stato;
 - b) stipulare rapidamente un contratto per un albo permanente degli avvocati abilitati in Grecia a prestare questi servizi a tutti i richiedenti in fase di ricorso. Nel frattempo la Grecia dovrebbe provvedere a che i due progetti in corso di realizzazione nella parte continentale del paese e nelle isole offrano effettivamente patrocinio gratuito a tutti i richiedenti asilo che presentano ricorso.

Trattamento dei minori non accompagnati e delle persone vulnerabili durante la procedura di asilo

- (5) La Grecia dovrebbe assicurare, adottando a tal fine le opportune misure, la predisposizione di strutture adeguate per l'individuazione e il trattamento dei richiedenti vulnerabili, compresi i minori non accompagnati. In particolare, la Grecia dovrebbe:
 - a) predisporre con urgenza un'adeguata procedura di tutela adottando le norme necessarie per l'attuazione delle pertinenti disposizioni della legge 4375/2016;
 - b) definire e assumere il personale necessario alla Direzione per l'accoglienza e al Dipartimento per la protezione dei minori non accompagnati, al fine di offrire con urgenza le necessarie garanzie previste dalla normativa sull'asilo in materia di rintracciamento della famiglia e rappresentanza legale;
 - c) provvedere a che le procedure d'individuazione dei richiedenti con particolari esigenze procedurali e di accoglienza, minori non accompagnati compresi, trovino attuazione nella pratica, affinché questi richiedenti ricevano il necessario sostegno psicosociale, in particolare nei casi in cui siano stati vittime di violenze sessuali, sfruttamento o tratta di esseri umani, e a che sia sempre tenuto doverosamente conto dell'interesse superiore del minore.

Uso dei finanziamenti dell'UE nell'ambito dei programmi nazionali

- (6) La Grecia dovrebbe garantire che i consistenti finanziamenti stanziati dall'UE siano pienamente utilizzati, in particolare mobilitando senza ulteriore indugio le risorse disponibili nell'ambito dei propri programmi nazionali AMIF e ISF e prendendo in considerazione finanziamenti complementari provenienti dai fondi strutturali. In questo contesto la Grecia dovrebbe adottare le misure necessarie per mobilitare totalmente i finanziamenti disponibili nell'ambito dei programmi nazionali al fine di soddisfare i bisogni urgenti, principalmente nel settore dell'accoglienza e degli altri servizi destinati ai migranti che si trovano nel paese, in particolare migliorando il coordinamento tra i portatori d'interessi, rafforzando la capacità operativa e migliorando il meccanismo di attuazione.

Assistenza tecnica da parte degli altri Stati membri

- (7) Gli Stati membri sono invitati a intensificare il sostegno dato alla Grecia nominando gli esperti necessari per rispondere ai vari bandi dell'EASO, allungando la durata dei distacchi e ricercando profili professionali specialistici di livello superiore.

II. MODALITÀ PER LA RIPRESA DEI TRASFERIMENTI

- (8) Si raccomanda di riprendere il trasferimento di richiedenti asilo verso la Grecia a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 alle condizioni e secondo le modalità indicate ai punti 9 e 10.

Ambito di applicazione

- (9) I trasferimenti dovrebbero riprendere gradualmente, in funzione delle capacità greche di accoglienza e di trattamento delle domande a norma delle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE, per i richiedenti asilo che entrano in modo irregolare in Grecia attraversando la frontiera esterna a partire dal 15 marzo 2017 ovvero per le altre persone che, a decorrere dalla medesima data, ricadono nella competenza della Grecia in applicazione di criteri diversi da quelli del capo III, articolo 13, del regolamento (UE) n. 604/2013. Per il momento non dovrebbero essere trasferiti in Grecia richiedenti asilo vulnerabili, minori non accompagnati compresi.

Cooperazione e garanzie nei singoli casi

- (10) Le autorità degli Stati membri sono invitate a cooperare strettamente con le autorità greche prima di trasferire un richiedente in Grecia, al fine di accertare il soddisfacimento delle condizioni previste al punto 9, ossia che il richiedente sarà sistemato in una struttura di accoglienza rispondente ai criteri stabiliti dalla normativa dell'UE, in particolare dalla direttiva 2013/33/UE sulle condizioni di accoglienza, che la sua domanda sarà esaminata entro i termini indicati nella direttiva 2013/32/UE sulle procedure di asilo e che gli sarà riservato un trattamento conforme alla normativa dell'UE sotto ogni altro aspetto d'interesse. Le autorità greche sono invitate a cooperare pienamente dando garanzie in tal senso agli altri Stati membri.

III. SOSTEGNO E INFORMATIVA

Sostegno e informativa dell'EASO

- (11) L'EASO dovrebbe costituire una squadra di esperti degli Stati membri da distaccare in Grecia con compiti di supporto alla cooperazione tra gli Stati membri e di informativa per comunicare se le persone ritrasferite in Grecia a norma del regolamento Dublino ricevono un trattamento conforme alle garanzie date dalla Grecia conformemente al punto 10.

Relazioni della Grecia

- (12) La Grecia è invitata a presentare, entro il 15 febbraio 2017, una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della presente raccomandazione. La relazione dovrebbe includere in particolare una descrizione delle azioni intraprese per colmare le carenze residue individuate nella presente raccomandazione, comprese le modalità con cui le autorità greche hanno predisposto, o prevedono di predisporre, le risorse umane e materiali necessarie di cui ai punti da 1 a 5, e una descrizione delle valutazioni continue dei bisogni di cui ai punti da 1 a 3. La relazione dovrebbe illustrare nei particolari il modo in cui le autorità greche intendono attuare la procedura prevista al punto 10 per dare garanzie nei singoli casi.
- (13) La relazione dovrebbe inoltre riportare le informazioni seguenti:
- capacità di accoglienza totale permanente e temporanea, attuale e prevista, per la sistemazione dei richiedenti protezione internazionale e natura di tale capacità;
 - numero totale di domande d'asilo pendenti in prima istanza;
 - dati esaurienti su tutti i ricorsi pendenti e sulle decisioni emesse in seconda istanza sia dalle nuove commissioni di ricorso che dalle commissioni di ricorso per gli arretrati, compresi i casi vertenti sull'ammissibilità;
 - dotazione totale, attuale e prevista, di personale addetto al trattamento delle domande d'asilo registrate presso il Servizio d'asilo e operativo nella Direzione per l'accoglienza; dotazione totale, attuale e prevista, di personale delle commissioni che l'Autorità di ricorso ha progressivamente reso operative e numero di tali commissioni.

- (14) Successivamente al 15 febbraio 2017 la Grecia dovrà riferire ogni due mesi sull'attuazione della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 8 dicembre 2016.

Per la Commissione
Dimitris AVRAMOPOULOS
Membro della Commissione
